

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Modificazioni agli articoli 30, 34, 35, e 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonchè della legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese

ONOREVOLI SENATORI. — La decorrenza dell'anno finanziario è attualmente fissata al 1° luglio dall'articolo 30 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con le modifiche di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, numero 2783.

L'adozione di tale decorrenza risale al 1° luglio 1884, per effetto della legge 8 luglio 1883, n. 1455, che — concludendo una serie di iniziative e proposte, presentate negli anni che seguirono l'unificazione nazionale, nell'intento di ricercare e stabilire la data più idonea per l'inizio della gestione annuale del bilancio dello Stato — ha innovato rispetto all'ordinamento contabile allora vigente, ai sensi del quale l'anno finanziario aveva decorrenza 1° gennaio.

Nella sua portata pratica detta riforma appariva essenzialmente connessa alle esigenze dei lavori parlamentari, soliti a segnare una battuta d'arresto nei mesi estivi, ed avrebbe dovuto assicurare una discussione

ampia e completa dei bilanci presso le Camere, ed evitare il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio, la cui concessione si era resa necessaria in ben 14 dei 22 anni che vanno dal 1862 al 1883.

Peraltro, la realtà dei fatti non si è appalesata aderente a tali aspettative.

Ciò ha mantenuto desta l'attenzione sul problema di che trattasi, ed ha dato luogo ad un susseguirsi di iniziative sull'argomento, le quali — pur non avendo mai raggiunto una unanimità di consensi tale da pervenire ad una nuova riforma — non potevano, peraltro, confortare la tesi che la soluzione di far decorrere l'anno finanziario dal 1° luglio fosse da considerarsi la migliore.

La questione in discorso ha assunto piena attualità da quando, divenuti più stretti i rapporti fra pubblica finanza ed economia generale del Paese, si è avvertita la necessità di considerare il bilancio dello Stato nel più vasto quadro della contabilità del reddito nazionale.

Invero, l'obbligo imposto dalla legge 21 agosto 1949, n. 639, al Ministro del tesoro di presentare al Parlamento la « Relazione generale sulla situazione economica » costituisce già un indiscutibile progresso nella storia finanziaria del nostro Paese, apportando un notevole contributo ai fini della chiarificazione delle interferenze tra pubblica finanza ed economia nazionale.

Ma è altrettanto vero che il bilancio nazionale, il quale costituisce l'elemento di base della detta « Relazione generale », viene necessariamente riferito all'anno solare; mentre, il bilancio dello Stato, che nel bilancio economico nazionale si inserisce come elemento di fondamentale rilevanza è, sulla base del vigente ordinamento contabile, riferito ad un periodo annuale decorrente dal 1° luglio. Talchè, viene a mancare la possibilità di istituire con immediatezza e razionalità il necessario riferimento reciproco fra finanza statale ed economia del Paese, riferimento che appare, invece, indispensabile per giudicare, in termini concreti, se ed in quale misura l'attività finanziaria dello Stato possa ritenersi equilibrata o meno rispetto alla situazione economica, considerata nel suo complesso, nonchè nei dettagli relativi.

Alla stregua delle prefate argomentazioni, si è appalesata indifferibile la riconsiderazione del problema della decorrenza dell'anno finanziario, la quale postula l'iniziativa del ripristino di tale decorrenza al 1° gennaio, in coincidenza con l'anno solare.

Attuato che fosse tale spostamento, sia la « Relazione generale », sia i conti dello Stato risulterebbero riferiti a periodi omogenei e, conseguentemente, più visibile apparirebbe l'inscindibile nesso tra finanza pubblica ed economia del Paese, fra bilancio statale e bilancio economico nazionale.

Nè sembra fuor di luogo ricordare che il « periodo di imposta » è stato recentemente portato a coincidere con l'anno solare, e che i bilanci degli Enti locali, i cui rapporti di interferenza con il bilancio dello Stato sono così numerosi, sono riferiti a periodi decorrenti dal 1° gennaio.

È da soggiungere che gli ordinamenti contabili esteri ed in particolare quelli dei Paesi europei, già in grande prevalenza stabiliscono

i termini dell'anno finanziario, per l'Amministrazione dello Stato in coincidenza con l'anno solare.

Specificata menzione va fatta dei cinque Paesi che, insieme all'Italia, fanno parte del Mercato comune europeo: di essi il Belgio, la Francia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi hanno già da tempo adottato la decorrenza 1° gennaio per i rispettivi bilanci statali, mentre presso la Repubblica federale di Germania, ove l'anno finanziario attualmente inizia il primo aprile, sono già state prese iniziative intese a spostare quanto prima tale decorrenza al 1° gennaio.

Un altro problema riveste piena attualità, per la materia del bilancio.

Com'è noto, l'articolo 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1925, numero 596, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, stabilisce che gli stati di previsione della spesa debbono formare oggetto di disegni di legge distinti, dei quali quello relativo al Ministero del tesoro comprende anche lo stato di previsione dell'entrata ed il riepilogo generale del bilancio di previsione.

Ciò comporta, per entrambi i rami del Parlamento, discussioni e votazioni distinte, per i singoli disegni di legge, il che, mentre nel frazionamento dei dibattiti attenua il risalto delle risultanze d'insieme, che pur sono quelle che caratterizzano gli orientamenti generali dell'azione dello Stato, determina difficoltà notevoli per il mantenimento della durata dei lavori parlamentari relativi al bilancio entro i limiti di tempo segnati dall'esistente legislazione.

Particolarmente idoneo ad ovviare tali difficoltà è parso l'accentramento di tutti gli stati di previsione in un unico disegno di legge, di guisa che si avrebbero una discussione ed una votazione unica sull'intero bilancio, in luogo delle discussioni e votazioni che ora si effettuano sui vari disegni di legge relativi agli stati di previsione di ciascun Dicastero.

L'innovazione — la cui opportunità è stata, d'altronde, riconosciuta dalla Commissione interparlamentare di studio nominata nell'ottobre 1955 — verrebbe anche ad uniformare la procedura relativa all'approvazione del bi-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lancio di previsione con quella concernente i consuntivi, i quali già sono approvati con una unica legge riassuntiva i risultati conseguiti per l'intero bilancio statale.

Alla stregua delle considerazioni che procedono, è stato predisposto il presente disegno di legge, con il quale:

all'articolo 1 si modificano gli articoli 30, 34 e 35 della legge di contabilità generale dello Stato, rispettivamente:

a) per stabilire la nuova decorrenza dell'anno finanziario;

b) per adeguare a tale nuova decorrenza i termini di presentazione al Parlamento del rendiconto generale relativo all'esercizio scaduto e del progetto di bilancio per il nuovo esercizio, fissandoli entrambi al 31 luglio;

c) per disporre che l'approvazione dei diversi stati di previsione abbia luogo mediante un'unica legge;

d) per eliminare le norme relative ai casi nei quali il Parlamento non sia riunito o la Camera dei deputati sia disciolta al momento in cui il Governo debba addivenire alla presentazione dei bilanci, in quanto non più pertinenti, alla stregua dell'attuale ordinamento Costituzionale;

all'articolo 2 si modifica l'articolo 80 della citata legge di contabilità generale, per adeguare alla nuova decorrenza dell'anno finanziario la data dell'esposizione finanziaria, tenuta a cura del Ministro del tesoro;

all'articolo 3 si modifica ulteriormente la legge 21 agosto 1949, n. 639, già modificata dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1951, n. 26, per eliminare il riferimento al termine relativo all'esposizione finanziaria, per la presentazione al Parlamento della Relazione generale sulla situazione economica del Paese, presentazione che — per mantenere carattere di attualità al documento — si ritiene debba continuare ad aver luogo entro il 31 marzo di ogni anno, a cura del Ministro per il bilancio;

all'articolo 4 si determina che le innovazioni recate dal disegno di legge avranno prima attuazione a partire dalle previsioni concernenti l'anno finanziario 1962, e si dispone per il periodo di saldatura 1° luglio — 31 dicembre 1961;

all'articolo 5, infine, si prevede una delega legislativa della durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della legge per l'emanazione di norme di coordinamento fra la legge stessa e le disposizioni vigenti attualmente, per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per gli Enti pubblici la cui gestione sia comunque collegata con quella statale. Si dispone inoltre l'abrogazione delle norme attuali contrastanti con il nuovo assetto contabile.

Sul provvedimento di che si tratta è stata sentita la Corte dei conti, la quale — a Sezioni Riunite, nell'adunanza del 14 dicembre 1959 — si è pronunciata in senso favorevole all'iniziativa, formulando alcuni suggerimenti, dei quali si è tenuto conto nell'annesso disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli articoli 30 e 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, modificati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, nonché l'articolo 35 dello stesso regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1925, numero 596, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 30.* — « L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo ».

*Articolo 34.* — « Nel mese di luglio il Ministro del tesoro, col preventivo consenso del Ministro del bilancio, presenta al Parlamento:

1) il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;

2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che si inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli della spesa, distinti per Ministeri ».

*Articolo 35.* — « Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli annessi bilanci delle Amministrazioni autonome e con il riepilogo generale del bilancio di previsione, formano oggetto di un solo disegno di legge ».

## Art. 2.

L'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è modificato come appresso:

« Entro il mese di ottobre il Ministro del tesoro fa l'esposizione finanziaria ».

## Art. 3.

L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificato dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1951, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Ogni anno il Ministro del bilancio presenta al Parlamento, entro il mese di marzo, una relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

## Art. 4.

La presente legge avrà integrale effetto dal 1° gennaio 1962, mentre per la prima applicazione di essa il Ministro del tesoro presenterà al Parlamento, entro il 31 gennaio 1961, le previsioni di entrata e di spesa per il semestre 1° luglio — 31 dicembre 1961, nonché, entro il 31 luglio 1961, il bilancio di previsione per l'anno finanziario avente inizio il 1° gennaio 1962, effettuando entro il 31 ottobre 1961 la relativa esposizione finanziaria.

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1960-61 e quello relativo al semestre 1° luglio — 31 dicembre 1961 saranno presentati dal Ministro del tesoro al Parlamento, rispettivamente, entro il mese di gennaio 1962 ed entro il mese di luglio 1962.

## Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con la legge stessa le preesistenti disposizioni legislative vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché per gli Enti pubblici la cui gestione sia comunque collegata con quella dello Stato, al fine di far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento del rispettivo bilancio.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.